

## REGOLAMENTO (CE) N. 2238/94 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3359/93 nella parte in cui istituisce misure antidumping sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e prodotto dalla società brasiliana Rima Electrometalurgia SA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (\*),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue :

- (1) Con l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1115/91 (\*), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 12,2 % sulle importazioni di ferrosilicio di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00, originario del Brasile e prodotto ed esportato direttamente nella Comunità dalla società brasiliana Rima Electrometalurgia SA, di Belo Horizonte, Brasile (in appresso denominata « Rima »).
- (2) L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1115/91 è stato dichiarato nullo dalla sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 1993, relativa alla causa C-216/91, in seguito alla richiesta di annullamento presentata dalla Rima.
- (3) Con un avviso pubblicato il 6 maggio 1992 (\*) la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha aperto il riesame, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 1115/91.
- (4) In seguito al riesame, con il regolamento (CE) n. 3359/93 (\*), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping modificato del 20,5 % sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e prodotto dalla Rima.
- (5) La Rima ha chiesto l'abrogazione del dazio modificato ai sensi dell'articolo 176 del trattato CE, secondo il quale un'istituzione il cui atto è stato

annullato dalla Corte di giustizia è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte importa.

- (6) La Commissione ha valutato le implicazioni della sentenza per il dazio attualmente in vigore e ha determinato che la situazione della Rima non era mutata in modo rilevante rispetto a quella esistente all'epoca del primo riesame e che aveva indotto la Corte a dichiarare che il dazio applicabile alla Rima doveva essere abrogato. A causa dell'abrogazione del dazio la Rima non era soggetta ad alcun dazio antidumping al momento dell'apertura del riesame.
- (7) Il Consiglio ritiene pertanto che la Rima non debba essere soggetta ad un dazio superiore a quello istituito anteriormente al primo riesame, in quanto la società non ha esportato nella Comunità nel periodo dell'inchiesta del secondo riesame e non vi è quindi motivo di credere che le circostanze relative alla Rima fossero mutate nel corso del secondo riesame. Il dazio antidumping del 20,5 % istituito nei confronti della Rima con il regolamento (CE) n. 3359/93 deve pertanto essere abrogato a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è entrato in vigore.
- (8) Dato che il presente regolamento non modifica né conferma le misure contenute nel regolamento (CE) n. 3359/93 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la data della scadenza prevista da tale disposizione rimane immutata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

È abrogato il dazio antidumping del 20,5 % istituito dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3359/93 nei confronti delle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e prodotto dalla Cia Rima Electrometalurgia SA, di Belo Horizonte, Brasile.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 1993.

(\*) GU n. L 209 del 28.8.1988, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 10).

(\*) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.

(\*) GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.

(\*) GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.